



**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*Nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2013*

*composta dai magistrati*

Rosario SCALIA	Presidente f.f. ;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
Carmela MIRABELLA	Consigliere;
Maria Teresa D'URSO	Consigliere;
Donatella SCANDURRA	Consigliere - Relatore;
Elena PAPA	Referendario;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,  
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m. e i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo  
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni  
Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente  
modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003, con  
deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza e da

ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli Enti medesimi;

VISTO l'articolo 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

VISTO il comma 1 bis dell'art. 3 del D.L. n.174/2012, che, pur avendo espressamente abrogato il comma 168, della legge n. 266 del 2005, ha sostanzialmente confermato e valorizzato, con la previsione di stringenti termini di esecuzione delle pronunzie di grave irregolarità adottate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e di applicazione di misure cautelari in caso di inosservanza dei medesimi, la funzione di vigilanza in argomento, destinata ad assumere rilievo autonomo rispetto ai controlli ordinariamente svolti sulla contabilità dei successivi cicli gestionali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/AUT/2012/INPR del 18 giugno 2012, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005 sui bilanci di previsione 2012 e i rendiconti dell'esercizio 2011 degli enti stessi nonché dettati indirizzi di coordinamento della conseguente attività delle Sezioni regionali di controllo;

VISTE le deliberazioni di questa Sezione n. 59/2012/INPR del 14 settembre 2012 e n. 74/2012/INPR del 14 novembre 2012, con le quali gli organi di revisione contabile dei comuni del Lazio sono stati formalmente invitati a produrre le predette relazioni;

VISTA la relazione questionario predisposta dall'organo di revisione contabile del Comune di Pescosolido (FR) sul rendiconto 2011, acquisita al numero di protocollo 212 di questa Sezione regionale in data 10 gennaio 2013, poi, sostituita con versione n. 6580 del 10 ottobre 2013;

VISTA la relazione questionario predisposta dall'organo di revisione contabile sul preventivo 2012, pervenuta a questa Sezione regionale acquisita al numero di protocollo 6364 del 21 dicembre 2012;

VALUTATI i chiarimenti forniti dall'Ente acquisiti con la versione sostituita del questionario (n. 6580 del 10 ottobre 2013) a seguito dell'istruttoria avviata da questa Sezione con nota n. 6522 del 7 ottobre 2013;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 19/2013/DORG del 13 febbraio 2013, con la quale si è disposto che *"gli esiti dei controlli sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali, di cui all'art. 148 Bis del d.lgs. 267/2000 e all'art.1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005, formeranno*

*oggetto di pronunzia da parte della Sezione non solo agli effetti dell'accertamento di gravi irregolarità contabili e finanziarie, ma anche in altri casi segnalati dal magistrato istruttore”;*

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 65 del 12 dicembre 2013, con cui è stata convocata la camera di consiglio per il giorno 16 dicembre 2013;

UDITO nella camera di consiglio il Magistrato relatore, Consigliere Donatella Scandurra;

#### **PREMESSO CHE**

Dall'esame delle relazioni sul rendiconto 2011 e sul preventivo 2012, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Pescosolido (FR) (1.584 abitanti), non sono emerse anomalie finanziario/contabili di particolare gravità.

L'Organo di revisione del Comune di Pescosolido non ha segnalato la presenza di gravi irregolarità.

#### **CONSIDERATO CHE**

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 166 e seguenti), gli organi di revisione degli enti locali devono trasmettere alla Corte dei Conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e rendiconti degli enti stessi.

L'art. 3, comma 1 bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "*Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*", ha disposto l'abrogazione espressa dell'art. 1, comma 168, della richiamata legge n. 266/2005.

Con l'inserimento dell'art. 148 bis del d.lgs. 267/2000, ad opera dello stesso art. 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il legislatore nazionale ha voluto espressamente ricondurre tale tipo di controllo alle disposizioni dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005, puntualizzandone le finalità, così come si sono venute delineando in via pretoria.

Trattasi di un controllo, che - in quanto finalizzato alla tutela "*dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*" - ha lo scopo di segnalare ai Consigli degli enti interessati la presenza di comportamenti difformi dal perseguimento della sana gestione finanziaria, al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

Nel caso di specie, in sede di analisi della relazione questionario sul rendiconto 2011 sono stati chiesti chiarimenti in merito ai seguenti punti:

**1. Analisi anzianità dei residui** (punto 1.8.4 del questionario)

Si è rilevato che i residui passivi del Titolo II (Spese in conto capitale), pari ad € 1.741.937,28, erano di importo superiore a quello dei correlati residui attivi dei Titoli IV (Entrate da alienazioni) e V (Entrate da rimborso prestiti) per € 1.549.613,63.

La differenza nella gestione residui in conto capitale, pari ad € 192.323,65 con un fondo di cassa nullo e una anticipazione di tesoreria pari ad € 26.575,23, faceva presumere l'utilizzo di entrate vincolate destinate al pagamento delle spese correnti.

Nel caso di specie, l'avanzo di € 16.446,11 risultava interamente non vincolato.

La situazione appariva sintomatica dell'utilizzo per spese correnti di entrate di cassa vincolate e della mancata realizzazione di investimenti programmati per i quali erano state rimosse le risorse destinate ma non effettuati i pagamenti.

L'evidenziato disallineamento nella gestione dei residui di parte capitale denota una sofferenza di liquidità di parte corrente, che induce l'Ente a utilizzare per le spese correnti le somme provenienti dalla parte capitale.

La gestione dei residui costituisce uno dei principali fattori rivelatori delle condizioni necessarie al mantenimento degli equilibri, contribuendo a valutare l'attendibilità della costruzione del bilancio nell'andamento storico dell'amministrazione.

Ritiene, dunque, la Sezione di adottare "Pronuncia con segnalazioni", considerato che l'Ente già in sede di rendiconto 2010 risultava attenzionato riguardo all'analisi dell'anzianità dei residui e che l'utilizzo per spese correnti di entrate di cassa vincolate non può trasformarsi in una forma di anticipazione di tesoreria o di finanziamento sistematico di altre spese non vincolate, per non compromettere la realizzazione di interventi programmati con risorse specifiche all'uso destinate.

Tanto considerato, è evidente che le iniziative adottate dall'Ente formeranno, comunque, oggetto di monitoraggio nei successivi cicli contabili.

## **2. Servizi conto terzi (punto 1.11 del questionario).**

Si è evidenziato un disallineamento tra le poste rimosse (€ 29.735,19) e quelle pagate (€ 70.434,14). Inoltre, dall'esame delle tipologie di spese nella voce "altre per servizi conto terzi", emerge una non corretta imputazione

per i "Voucher formativi LSU", i "contributi assistenziali associazioni" e "borse di studio - contributi regionali".

Al riguardo, si evidenzia che l'irregolare iscrizione nelle cosiddette partite di giro non consente una corretta gestione di bilancio e viola le più elementari regole di trasparenza e attendibilità, con il rischio, al contempo, di alterare il parametro triennale di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità (spese correnti del triennio), il valore delle entrate correnti per la verifica del limite di indebitamento (art. 204 TUEL) e il limite per l'anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL).

Ritiene, dunque, la Sezione di adottare "Pronuncia con segnalazioni", affinché l'Ente provveda ad una corretta allocazione di tutte le voci dei "Servizi conto terzi", fermo restando che le iniziative adottate dall'Ente formeranno oggetto di monitoraggio nei successivi cicli contabili.

**3. Personale: componenti da sottrarre alle spese** (punti 5.2 del consuntivo e 6.2 e 6.3 del preventivo).

Nel consuntivo 2011 risultavano € 67.500,00 per spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o privati; nel bilancio di previsione 2012 non risultava corrisposto alcun onere a carico dell'amministrazione comunale a favore di LSU a fronte di € 76.500,00 a titolo di spese di personale a carico di finanziamenti comunitari per effetto di trasferimenti da parte della Regione.

L'accordo integrativo al precedente accordo tra la Regione Lazio e il Comune di Pescosolido, datato 11 luglio 2011, acquisito in sede istruttoria, ha consentito di evidenziare che la Regione si è impegnata a finanziare la copertura finanziaria necessaria all'assunzione mediante contratto di lavoro a

tempo indeterminato e a tempo parziale di cinque lavoratori a 18 ore settimanali o a tempo pieno per la durata di cinque anni.

Con deliberazione di Giunta n.123 del 21 dicembre 2010, avente ad oggetto la programmazione triennale del personale, il Comune si è impegnato a assumere i corrispondenti oneri allo scadere del quinquennio nella considerazione che si sarebbe, comunque, assicurata l'invarianza della spesa per il personale, in quanto la spesa relativa ai nuovi accessi sarebbe stata compensata dal pensionamento di un'unità di personale, dall'attivazione di procedure di mobilità volontaria e dall'accorpamento degli attuali due settori dell'ufficio tecnico con conseguente eliminazione di una posizione organizzativa.

Per altro verso, si è, poi, rilevato che il volume complessivo delle spese di personale era superiore al 40 per cento del volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III, configurandosi quale parametro di deficitarietà strutturale. Al riguardo, l'Ente si è impegnato a rispettare nei prossimi cicli di bilancio tale limite.

Anche su questo punto ritiene che vada adottata "Pronuncia con segnalazioni", affinché l'Ente provveda a rispettare gli impegni assunti e i limiti di spesa previsti dalla normativa, fermo restando che le iniziative adottate dall'Ente formeranno oggetto di monitoraggio nei successivi cicli contabili.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio adotta "Pronuncia con segnalazioni" sui punti n. 1 "Analisi anzianità dei residui", n. 2 "Servizi conto terzi" e n. 3 "Personale: componenti da sottrarre alle spese", affinché

l'Ente provveda ad eliminare le rilevate anomalie, fermo restando che le iniziative adottate dall'Ente formeranno oggetto di monitoraggio nei successivi cicli contabili.

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale di Pescosolido (FR) ed all'Amministrazione comunale, in persona del Sindaco, nonché, per conoscenza, all'Organo di revisione amministrativo-contabile.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2013.

IL MAGISTRATO RELATORE

*f.to* Donatella Scandurra

IL PRESIDENTE F. F.

*f.to* Rosario Scalia

Depositato in Segreteria il 20 marzo 2014

Il Direttore del Servizio di Supporto

*f.to* Chiara Samarelli